



FONDO PENSIONE, CHE COSA NE SAI?

Breve guida sulla tassazione del fondo pensione in caso di accesso al Fondo di Solidarietà e non solo.

Con la collaborazione di:

Paola Ghilardi, Franco Ottobre, Roberto Trebbi, componenti FABI Commissione Tecnica Previdenza Complementare

Piero Disnan, referente Fabi Unicredit per Fondo Pensione Previbank

Vincenzo Saporito, Resp. Dip. Welfare FABI Nazionale

Stai decidendo se “cliccare” o restare al lavoro?

Hai già “cliccato”? Non ti manca ancora molto all’esodo o alla pensione?

Vuoi comunque saperne di più sulla tua pensione integrativa?

Di seguito trovi le risposte.

Valutare cosa fare della tua posizione al Fondo Pensione è senz’altro importante, è un capitale che hai accantonato anche in vista di questo momento.

Le possibili scelte sono regolamentate in maniera vincolante dalla normativa di legge e le tue scelte possono essere fortemente condizionate dalle relative implicazioni fiscali.

Nonostante la complessità della materia abbiamo cercato di sintetizzare nella breve guida che segue le informazioni **essenziali e generali** sulla fiscalità dei fondi pensione e che **ti invitiamo a leggere con attenzione.**

Tutta la prima parte riguarda la normativa relativa alla posizione nella **Sezione a Contribuzione Definita** e applicabile a tutti i dipendenti iscritti alla **Sezione II del Fondo di Gruppo** e/o iscritti al **Fondo Previbank.**

Nella seconda parte, trovi invece informazioni specifiche e utili qualora tu sia iscritto alla forma a **Capitalizzazione collettiva** o a **Prestazione definita** nel tuo Fondo Pensione di provenienza: Fondo di Gruppo Unicredit (ex Sezione I), Fondo ex BdR, Fondo ex CRTorino, Fondo ex Caccianiga ed ex Fondi Interni.

Ti ricordiamo inoltre che, in caso di necessità, le strutture FABI sono a tua disposizione per una consulenza personalizzata inviando una mail a: assistenza.fondo-pensione@fabiunicredit.it.

Prima parte - Sezione a Contribuzione definita

Cosa puoi fare della tua posizione entrando nel Fondo di Solidarietà?

Gli iscritti che cessano il rapporto di lavoro per adesione all'esodo con accesso al Fondo Straordinario di solidarietà possono esercitare le seguenti opzioni:

- **Mantenimento:** la posizione individuale può essere mantenuta per **tutti gli anni che sei in esodo** presso il Fondo e continuare ad essere alimentata dalla tua contribuzione e da quella aziendale (vedi pag. 2 e 3).
- **Trasferimento:** la posizione individuale può essere trasferita ad altra forma di previdenza complementare, con esenzione da ogni onere fiscale con conseguente interruzione della contribuzione aziendale.
- **Riscatto:** poiché l'accesso al fondo di solidarietà è equiparato alle procedure di mobilità, l'iscritto può effettuare il **riscatto parziale del primo 50% della posizione**, così come previsto dalla Legge e dallo Statuto e regolato, per i profili fiscali, dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 399/E del 22 ottobre 2008 (c.d. riscatto parziale per mobilità, vedi pag. 2).

Del rimanente 50% della posizione l'iscritto potrà richiedere:

- **riscatto per cause diverse** durante tutto il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà;
 - **erogazione della prestazione pensionistica** al momento della maturazione dei requisiti A.G.O.;
 - **mantenimento** della posizione presso il Fondo.
- **Richiesta di R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata):** possibilità di richiedere l'erogazione anticipata di tutto o di parte del montante previdenziale accumulato nella posizione al fondo (vedi pagg 4 e 5).

Da cosa dipende e a quali tipi di tassazione è assoggettato il fondo pensione?

L'applicazione della tassazione alle somme accumulate dall'iscritto nel Fondo Pensione dipende dai seguenti elementi:

1. Tipologia di iscrizione

Si distingue fra "vecchio iscritto" e "nuovo iscritto".

È "vecchio iscritto" colui che alla data del 28 aprile 1993 era iscritto ad una forma di previdenza complementare - anche diversa dal Fondo Pensione di Gruppo - e non ne ha riscattato la posizione.

Se non possiede tali requisiti il soggetto è "nuovo iscritto".

2. Periodi fiscali

Il montante accumulato nel corso della "vita previdenziale" dell'iscritto viene tassato in base alle regole vigenti quando sono stati effettuati i versamenti dei contributi. Si distinguono pertanto tre montanti in tre diversi periodi, per i quali valgono tipologie di tassazione diverse:

- **M1:** fino al 31/12/2000
- **M2:** dall'1/1/2001 al 31/12/2006
- **M3:** dall'1/1/2007

(N.B. Le somme riscattate sono imputate a partire dai periodi più retrodatati e via via risalendo nel tempo).

3. Tipologie di tassazione riferite ai tre periodi:

- **Tassazione separata con "aliquota TFR"** determinata dal datore di lavoro;
- **Tassazione separata con "aliquota interna al Fondo"** (si moltiplica il montante considerato per 12, si divide il risultato per il numero di anni di partecipazione al fondo: sull'imponibile così ottenuto si applicano le aliquote dell'IRPEF, ottenendo un'imposta che corrisponde all'aliquota interna);
- **Ritenuta a titolo di imposta pari al 23%;**
- **Ritenuta a titolo di imposta pari al 15%** (ridotto dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di iscrizione al Fondo fino alla misura minima del 9%);
- **Tassazione ordinaria:** a differenza degli altri regimi di tassazione, le somme assoggettate a tassazione ordinaria **fanno cumulo con eventuali ulteriori redditi** percepiti nell'anno del riscatto.*

* **Attenzione:** l'assegno di solidarietà è assoggettato a tassazione separata e quindi, in assenza di altri redditi, le somme riscattate e assoggettate a tassazione ordinaria costituiranno l'unico reddito dell'anno.

In considerazione del fatto che alla previdenza complementare viene riservato un trattamento fiscale agevolato, precisiamo che i montanti accumulati nel Fondo per i vari periodi indicati presentano delle parti esenti da imposizione fiscale e precisamente:

- **M1:** sono esenti i contributi versati dal lavoratore purché entro il limite del 4% della retribuzione. Inoltre le quote di TFR versate al fondo presenteranno una quota esente pari ad € 309,87 all'anno (in caso di versamento del 100% del TFR. In caso di versamento parziale la quota esente sarà analogamente riproporzionata). Inoltre i rendimenti conseguiti sono tassati all'aliquota del 12,50%.
- **M2:** sono esenti i contributi pari ai rendimenti maturati nel periodo, oltre ai contributi non dedotti;
- **M3:** sono esenti i contributi pari ai rendimenti maturati nel periodo, oltre ai contributi non dedotti ed ai premi di produttività versati al Fondo.

Quindi quanto pagheresti in caso di riscatto?

Se sei un "vecchio iscritto":

CAUSALE RISCATTO	MISURA	M1	M2	M3
MOBILITÀ	50%	Aliquota TFR	Aliquota interna al FONDO	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9% con i criteri sopra Descritti)
CAUSE DIVERSE	50%	Aliquota TFR	Tassazione ORDINARIA	Aliquota del 23%

Se sei un "nuovo iscritto":

CAUSALE RISCATTO	MISURA	M1	M2	M3
MOBILITÀ	50%	Aliquota interna al FONDO	Aliquota interna al FONDO	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9% con i criteri sopra Descritti)
CAUSE DIVERSE	50%	Aliquota interna al FONDO	Tassazione ORDINARIA	Aliquota del 23%

In pratica...

Se sei un vecchio iscritto e decidi di riscattare interamente la tua posizione da esodato il Fondo provvederà a liquidare prioritariamente il cosiddetto "riscatto parziale per mobilità" (primo 50%) e successivamente il "riscatto per cause diverse" (secondo 50%).

Le somme liquidate a titolo di "riscatto parziale per mobilità" verranno imputate prioritariamente, così come accade per le richieste di "anticipazioni", al montante ante 2000, poi a quello fino al 2006 ed infine a quello dal 2007 in poi (c.d. M1, M2, M3).

Anche l'importo liquidato a titolo di "riscatto per cause diverse" dovrà essere imputato prioritariamente ai montanti M1 e M2 nella misura in cui detti montanti risultino ancora capienti, mentre l'eccedenza andrà imputata al montante M3. L'importo per riscatto per cause diverse sarà assoggettato a tassazione secondo le seguenti modalità:

- L'importo del riscatto che trova ancora capienza nel montante M1 verrà assoggettato a tassazione separata con aliquota TFR;
- L'importo del montante M2 scontrerà la tassazione ordinaria in quanto le cause che hanno determinato il riscatto non rientrano tra quelle previste nel testo di legge vigente al primo gennaio 2007 per le quali è prevista la tassazione separata;
- L'importo riscattato da M3, in questo caso, sarà assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 23% e non al 15% (ridotto dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di iscrizione al Fondo fino alla misura minima del 9%).

E se arrivi alla pensione Inps senza aver riscattato tutta la tua posizione?

Se quando sei andato in esodo hai scelto di mantenere, in tutto o in parte, la tua posizione al fondo pensione fino al momento in cui puoi richiedere le prestazioni pensionistiche, puoi verificare nella tabella a fondo pagina la tassazione che ti verrà applicata, sia in caso di richiesta del capitale che di rendita.

Dalla tabella che segue si evince che se sei un “**vecchio iscritto**”, la normativa prevede la possibilità di farti liquidare l’intera posizione accumulata, ma in questo caso verrà applicata la tassazione prevista per il montante M2 anche sulle cifre che costituiscono il montante M3 (tassazione separata Irpef con aliquota interna calcolata sulla base dell’importo maturato), oltre alla ritassazione dei rendimenti già assoggettati anno per anno.

Optando invece per l’applicazione dell’**art. 11 del D. Lgs. 252/2005**, puoi godere del più favorevole regime fiscale introdotto dal D. Lgs. 252/2005. Tale opzione prevede però l’**obbligo** di convertire in rendita almeno il 50% del montante maturato successivamente al 31/12/2006.

Pragmaticamente la normativa prevede inoltre che se la rendita in tal modo ottenuta risulta di modesta entità, sia comunque possibile godere del nuovo e più favorevole regime fiscale e, al tempo stesso, capitalizzare anche l’intero montante maturato successivamente al 31/12/2006. La rendita è considerata di modesta entità qualora dalla conversione del 70% dell’ammontare maturato risulti una rendita vitalizia annua inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, Legge 8 agosto 1995.

Se sei un “**nuovo iscritto**”, hai invece l’**obbligo** di convertire in rendita almeno il 50% della posizione complessivamente maturata. La normativa prevede infatti che in caso di maturazione dei requisiti per la pensione complementare almeno il 50% del montante maturato deve essere convertito in rendita.

Pragmaticamente la normativa prevede anche che in caso rendite di modesta entità sia possibile capitalizzare l’intera posizione. La rendita è considerata di modesta entità qualora dalla conversione del 70% dell’ammontare maturato risulti una rendita vitalizia annua inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, Legge 8 agosto 1995.

ATTENZIONE: Tieni presente che la posizione può essere mantenuta al Fondo **anche dopo il pensionamento** ed in questo caso potrai:

- alimentarla però con il solo tuo contributo e quindi, oltre all’eventuale rendimento del capitale, avrai anche un vantaggio fiscale per la deducibilità data proprio dal tuo contributo fino al max € 5.164,57;
- liquidarla in qualsiasi momento successivo anche da pensionato e con le stesse regole sopra descritte.

Periodo di accumulo del montante	Vecchi iscritti		Nuovi iscritti	
	Prestazione in Capitale	Prestazione in Rendita	Prestazione in Capitale	Prestazione in Rendita
fino al 31/12/2000	Tassazione separata con aliquota TFR (indicativamente $\geq 23\%$)	Tassazione ordinaria sull’87,5% della rendita	Tassazione separata con aliquota interna * (Aliquota indicativa dal 23% al 40%)	Tassazione ordinaria sull’87,5% della rendita
Dal 1/1/2001 al 31/12/2006	Tassazione separata con aliquota interna* (Aliquota indicativa dal 23% al 40%)	Tassazione ordinaria della rendita al netto dei rendimenti maturati		Tassazione ordinaria della rendita al netto dei rendimenti maturati
Dal 1/1/2007	Ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo Pensione oltre il 15° anno e fino ad un minimo del 9% (per i vecchi iscritti , solo nel caso di conversione in rendita di almeno il 50% del capitale maturato. In caso di richiesta di liquidazione dell’intera posizione - se di importi elevati - verrà applicata tassazione separata con aliquota interna al Fondo ¹).			

¹ L’aliquota interna si ottiene moltiplicando il montante considerato per 12 e dividendo il risultato per il numero di anni di partecipazione al Fondo nel periodo di riferimento: sull’imponibile così ottenuto si applicano le aliquote della tassazione IRPEF, ottenendo un’imposta che corrisponde all’aliquota interna al fondo.

Se tu invece optassi per R.I.T.A.?

R.I.T.A. è un'ulteriore opzione, introdotta a partire da gennaio 2018 dalla Legge 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018) per coloro che abbiano cessato l'attività lavorativa - **anche con l'accesso al fondo esuberi**.

In pratica viene data la possibilità di richiedere l'erogazione anticipata di tutto o di parte del montante previdenziale accumulato nella posizione al fondo.

La cifra totale per la quale si richiede R.I.T.A. viene spalmata in rate mensili o trimestrali a partire dall'accettazione della richiesta e fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (**67 anni**).

Nel caso si richieda solo una parte del capitale maturato (consigliabile per continuare a percepire il contributo dell'azienda per il periodo dell'esodo), la quota restante rimane nella forma pensionistica e continuerà ad essere gestita secondo le norme e le regole del Fondo Pensione, quindi per la parte di capitale eventualmente non convertita in R.I.T.A., non cambia nulla.

N.B. Considerando il regime fiscale particolarmente favorevole applicato a R.I.T.A., tale opzione va attentamente valutata nel caso di richiesta di **conferimento al fondo pensione del TFR presente in azienda e maturato fino al 31.12.2006** (nuova opzione consentita dall'accordo 2.4.2020).

Chi può fare la richiesta?

Sono legittimati a richiedere la R.I.T.A.

1. i lavoratori che abbiano cessato l'attività lavorativa e a cui manchino non più di 5 anni all'età prevista per la pensione di vecchiaia purché siano in possesso di un requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
2. i lavoratori disoccupati da più di ventiquattro mesi (nel nostro caso, quindi **trascorsi almeno 24 mesi nel fondo esuberi**) cui manchino non più di 10 anni all'età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Resta fermo per entrambi i casi il requisito di 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Dal momento che R.I.T.A. è percepita dall'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, il periodo considerato, tenendo conto dei requisiti sopra citati, sarà al massimo di 5 o 10 anni.

Inoltre:

- ✓ R.I.T.A. viene erogata in rate di periodicità massima trimestrale,
- ✓ può essere smobilizzato tutto il capitale (100%), ma anche solo una parte e in questo caso durante il periodo di esodo può proseguire la contribuzione anche aziendale come previsto dall'accordo 2.4.2020;
- ✓ si continua ad essere iscritti al fondo;
- ✓ si può continuare a versare;
- ✓ si può decidere su quali linee allocare la propria posizione residua durante la percezione della posizione (in assenza di scelta il montante verrà riversato nella linea più prudente);
- ✓ in caso di premorienza il residuo della posizione del fondo ancora non erogata sarà devoluta ai beneficiari, con la tassazione già prevista per il caso della premorienza;
- ✓ R.I.T.A. si può bloccare in qualunque momento e farsi erogare dal fondo tutto il capitale residuo.

Quale tassazione viene applicata a R.I.T.A.?

All'intero ammontare erogato in forma di R.I.T.A. viene applicata **la tassazione più favorevole prevista dal 2007 in poi**, vale a dire una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo Pensione oltre il 15° anno e fino ad un minimo del 9%. Tale tassazione è prevista anche per i capitali accumulati prima del 2007, quindi anche su M1 e M2.

In sintesi, riprendendo la tabella precedente, le aliquote dei vari regimi fiscali possono essere riassunte come nel prospetto seguente.

Periodo di accumulo del montante	Vecchi iscritti		Nuovi iscritti		R.I.T.A.
	Prestazione in Capitale	Prestazione in Rendita	Prestazione in Capitale	Prestazione in rendita	Rendita Integr. Temp. Anticipata
fino al 31/12/2000	Tassazione separata con aliquota TFR (indicativa >= 23%)	Tassazione ordinaria sull'87,5% della rendita	Tassazione separata con aliquota interna (Aliquota indicativa dal 23% al 40%)	Tassazione ordinaria sull'87,5% della rendita	Ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo Pensione oltre il 15° anno e fino ad un minimo del 9% (nel 2021 10.80%)
Dal 1/1/2001 al 31/12/2006	Tassazione separata con aliquota interna (Aliquota indicativa dal 23% al 40%)	Tassazione ordinaria della rendita al netto dei rendimenti maturati		Tassazione ordinaria della rendita al netto dei rendimenti maturati	
Dal 1/1/2007	Ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo Pensione oltre il 15° anno e fino ad un minimo del 9% (Per i vecchi iscritti , solo nel caso di conversione in rendita di almeno il 50% del capitale maturato. In caso di richiesta di liquidazione dell'intera posizione - se di importi elevati - verrà applicata tassazione separata con aliquota interna al Fondo.				

Quale documentazione occorre presentare per richiedere R.I.T.A.?

Per fruire della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" l'iscritto interessato dovrà presentare al Fondo, con riferimento rispettivamente alle ipotesi di cui all'art. 2 che precede, quanto segue:

- autocertificazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
- l'apposito modulo di richiesta predisposto dal Fondo

Inoltre:

- nel caso ricorrano le condizioni di cui al **punto 1** della pagina precedente:
 - ✓ certificazione della posizione contributiva (estratto conto) rilasciata dagli enti di previdenza obbligatoria di appartenenza, al fine di certificare il requisito contributivo di 20 anni;
- nel caso ricorrano le condizioni di cui la **punto 2** della pagina precedente:
 - ✓ il certificato rilasciato dal Centro per l'impiego attestante l'inoccupazione superiore a 24 mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata.

Maggiori dettagli e specifiche sono consultabili nei regolamenti relativi a R.I.T.A pubblicati sui siti dei fondi pensione del [Fondo di Gruppo](#) e del [Fondo Previbank](#).

E se decidi di conferire nel Fondo Pensione il TFR ante 2007?

Grazie appunto alla novità introdotta nell'accordo 2.4.2020, al momento della cessazione dal servizio è possibile optare per il **conferimento al fondo pensione del TFR accantonato presso l'azienda e maturato fino al 31.12.2006**.

Tale possibilità, a scelta del lavoratore, è alternativa alla liquidazione del TFR al momento della cessazione dal servizio. Da un punto di vista fiscale le due scelte presentano sostanziali differenze.

La liquidazione diretta del TFR implica infatti l'applicazione di una tassazione separata - calcolata tenendo conto del numero di anni (e frazioni) di anzianità di servizio e delle aliquote Irpef relative agli anni da calcolare - in genere dal 23% a salire.

Nel caso di conferimento al fondo pensione del TFR al 31.12.2006 entrano invece in gioco le aliquote proprie del fondo pensione riferite ai periodi nei quali il TFR stesso si è determinato, quindi quelle relative a M1 e M2.

Verificando la tabella nella pagina precedente è evidente che l'opzione del conferimento al fondo pensione risulta estremamente favorevole **solo ed esclusivamente** se cessando dal servizio si sceglierà poi la "R.I.T.A."

Qualora infatti il lavoratore trasferisse al fondo pensione il TFR pregresso accantonato in azienda e **NON richiedesse la R.I.T.A.**, su M1 la fiscalità risulterebbe di fatto la medesima applicata alla normale liquidazione del TFR, ma a M2 sarebbe applicata l'aliquota interna al fondo, in genere significativamente più alta (di solito dal 30% a salire).

Come faccio a segnalare all'azienda che desidero conferire il TFR ante 2007 al fondo pensione?

In sede di adesione all'esodo, con il medesimo applicativo, hai potuto segnalare anche la tua scelta in relazione al TFR.

Grazie al verbale sottoscritto successivamente con l'azienda (24 febbraio 2021), entro il giorno 10 dell'ultimo mese di servizio potrai ancora modificare la tua scelta di "conferimento/non conferimento" (ad esempio, coloro che hanno come ultimo giorno di lavoro il 30.6.2021 dovranno effettuare tale richiesta, se interessati, entro il giorno 10/6/2021).

Per richiedere la modifica è necessario aprire un **HR WEB TICKET** in People Focus al seguente percorso:

Crea Ticket > (Seleziona il Risponditore per la Categoria Principale) CESSAZIONI > (sottocategoria Richiesta) TER - Piani Esodo: Accesso Fondo Solidarietà > (Richiesta) DS - Piani Esodo: Accesso al Fondo Solidarietà > Inserire la richiesta nel campo Oggetto del ticket e Descrizione

Un'ultima raccomandazione...

Ricordati dell'eventuale dichiarazione per i contributi non dedotti!

Quando sarai in esodo, tieni presente che l'assegno straordinario non costituisce reddito ordinario né ai fini IRPEF né ai fini delle addizionali regionali e comunali. Non devi pertanto dichiararlo e non ti dà diritto a detrazioni/deduzioni fiscali.

Nel periodo in cui lo percepirai - purché ad esso non si sommino altri redditi uguali/superiori a 2.840,51 euro - potresti risultare fiscalmente a carico di un tuo familiare titolare di redditi per i quali sia prevista la dichiarazione fiscale.

Se continuerai a mantenere aperta la tua posizione al fondo pensione, il tuo familiare potrebbe portare in deduzione la contribuzione (ovviamente sempre entro i limiti fiscalmente consentiti).

Nel caso ciò non potesse avvenire, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al versamento invia al fondo pensione la comunicazione relativa ai contributi non dedotti, così che non vengano assoggettati a tassazione nel momento in cui ne richiederai le prestazioni.

In realtà in caso di dimenticanza della comunicazione entro il termine del 31/12 dell'anno successivo, l'aderente può comunque segnalare i contributi non dedotti anche successivamente al Fondo, purché ovviamente prima della richiesta di prestazione. Per esempio, se io fossi in esodo per tre anni e mi dimenticassi per tutti questi anni di comunicare i contributi non dedotti, potrei fare una sola comunicazione (ovviamente indicando i contributi non dedotti distinti anno per anno) al momento della richiesta di prestazione. L'Agenzia delle Entrate ha ormai riconosciuto formalmente da diversi anni che il termine del 31/12 dell'anno successivo è un termine "ordinatorio ma non perentorio".

Seconda Parte - Sezioni a Prestazione Definita

Questa seconda parte riguarda tutti coloro che, oltre ad avere una posizione a Contribuzione nel Fondo di Gruppo o al Fondo PreviBank, possono avvalersi anche di una posizione a Prestazione definita/Capitalizzazione collettiva presso la Sezione I del Fondo di Gruppo, presso il Fondo ex Banca di Roma, presso il Fondo CRTorino, Fondo Caccianiga e/o iscritti alla Sezione IV (ex Fondi Interni).

Isritti al Fondo di Gruppo - Parte A (ex Sezione I).

Gli iscritti, con almeno 15 anni di partecipazione e contribuzione al Fondo, al momento della cessazione dal servizio, hanno diritto nella generalità dei casi:

- **alla pensione immediata** se in possesso di uno tra i seguenti requisiti:
 - 60 anni compiuti di età per gli uomini e 55 per le donne (c.d. “pensione di vecchiaia”);
 - in mancanza dei requisiti di cui sopra, 35 anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo (c.d. “pensione di anzianità”). In tal caso alla pensione maturata verranno applicati i coefficienti di riduzione come previsto dall'allegato 1 dello Statuto.
- **alla pensione anticipata** se in possesso dei requisiti previsti per la pensione INPS, con erogazione delle prestazioni con pari decorrenza;
- **al differimento della prestazione** al raggiungimento della pensione di vecchiaia o alla liquidazione/trasferimento nel caso in cui non siano maturati i requisiti per la pensione immediata.

Attenzione: per riscattare/trasferire i propri contributi, l'iscritto deve inoltrare al Fondo apposita richiesta **entro due mesi** dalla cessazione dal servizio. In caso di mancata richiesta entro tale termine, la prestazione sarà erogabile al raggiungimento dei limiti di età sopra indicati.

Se l'iscritto decide di chiedere una delle suddette prestazioni, poiché questa richiesta interrompe la contribuzione (sia individuale che aziendale), deve comunicarlo all'Azienda scrivendo al seguente indirizzo: UCIPENSINC@unicredit.eu; lo stesso indirizzo può essere utilizzato anche per richiedere informazioni sulla contribuzione e le modalità di versamento.

Gli anni di iscrizione e di contribuzione al Fondo sono verificabili sull'estratto conto del Fondo accedendo all'area riservata.

Per chiedere la pensione, il riscatto o il trasferimento occorre scaricare dal sito www.fpunicredit.eu, Modulistica > Sezione a Cap. Collettiva o a Prest. Definita > compilare il modulo Pdf “Prestazioni (pensione, liquidazione, trasferimento” ed inviarlo al Fondo di Gruppo:

- tramite posta ordinaria, all'indirizzo indicato sul modulo;
- oppure via e-mail, previa scansione, all'indirizzo: pensionfunds@unicredit.eu.

Indispensabile indicare nel modulo un indirizzo e-mail personale per successive eventuali comunicazioni da parte del Fondo, compilare il modulo di autorizzazione alla privacy, nonché indicare il regime fiscale scelto direttamente sul modulo di richiesta.

Attenzione: l'eventuale accesso alla prestazione del Fondo in concomitanza con l'assegno di Sostegno al Reddito non modifica l'importo di quest'ultimo.

Segue in ultima pagina l'approfondimento sul tema “capitalizzazione della posizione”.

Isritti al Fondo Pensione - Parte D (ex Banca di Roma).

I dipendenti iscritti al Fondo Pensione dell'ex Banca di Roma che aderiscono alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà, mantengono l'iscrizione al Fondo Pensione ex BdR per tutto il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà in qualità di “attivi” alla gestione a Prestazione Definita con il contributo a totale carico della sola Azienda.

Per conoscere anticipatamente l'importo annuo lordo della rendita futura, che sarà poi riconosciuta mensilmente e su tredici mensilità, il collega deve registrarsi nell'Area Riservata sul sito del Fondo e cliccare alla Sezione I.

Al raggiungimento dei requisiti INPS e solo dopo la presentazione obbligatoria al Fondo della documentazione rilasciata dall'Ente (Mod TE08), gli verrà riconosciuta **una rendita vitalizia reversibile** calcolata sulla base degli anni maturati dalla data di assunzione e fino al 31/12/1997 in quanto dal 01/01/1998 è stata accesa per tutti i dipendenti ex BdR una posizione individuale a Contribuzione Definita (vedi prima parte).

Per chiedere la pensione, il riscatto o il trasferimento occorre scaricare dal sito www.fpunicredit.eu, Modulistica > Sezione a Cap. Collettiva o a Prest. Definita > compilare il modulo Pdf idoneo EX BdR ed inviarlo al Fondo di Gruppo:

- tramite posta ordinaria, all'indirizzo indicato sul modulo;
- oppure via e-mail, previa scansione, all'indirizzo: pensionfunds@unicredit.eu.

ATTENZIONE: a norma di Statuto, la documentazione va presentata agli uffici del Fondo **entro tre mesi** dalla data effettiva di pensionamento (franchigia), se inoltrata successivamente ai tre mesi dal requisito INPS, il vitalizio viene riconosciuto dalla data effettiva di consegna della documentazione senza arretrati.

Segue in ultima pagina l'approfondimento sul tema "capitalizzazione della posizione".

Iscritti al Fondo Pensione - Parte G (ex Cassa Risparmio Torino/Banca CRT).

I dipendenti iscritti al Fondo Pensioni per il personale della ex Cassa di Risparmio di Torino/Banca CRT che aderiscono alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà, mantengono l'iscrizione al Fondo Pensioni per tutto il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà in qualità di "attivi" e continuano a versare la contribuzione posta a loro carico dalle norme statutarie; parimenti continuerà ad essere versato anche il contributo a carico della Azienda.

Al raggiungimento dei requisiti per la prestazione a carico dell'INPS otterranno la prestazione prevista dalle norme statutarie, **una rendita vitalizia reversibile**, aggiornata con le norme della perequazione prevista dall'INPS per la generalità delle pensioni e con la possibilità di convertire in capitale parte di essa.

La prestazione viene erogata previa presentazione di apposita domanda che dovrà essere corredata, non appena in possesso, dal prospetto di liquidazione della pensione INPS (modello TE08).

Per chiedere la pensione occorre scaricare dal sito www.fpunicredit.eu, Modulistica > Sezione a Cap. Collettiva o a Prest. Definita > compilare il modulo Pdf idoneo EX CRT ed inviarlo al Fondo di Gruppo:

- tramite posta ordinaria, all'indirizzo indicato sul modulo;
- oppure via e-mail, previa scansione, all'indirizzo: pensionfunds@unicredit.eu.

Segue in ultima pagina l'approfondimento sul tema "capitalizzazione della posizione".

Iscritti al Fondo Pensione - Parte E (ex Caccianiga).

A decorrere dalla corresponsione della pensione INPS, il Fondo prevede in favore degli aventi diritto l'erogazione delle pensioni complementari aggiuntive (articolo 18 e seguenti dello Statuto): le stesse vengono determinate sulla base dello 0,35% della retribuzione pensionabile riferita all'ultimo mese di servizio e ragguagliata ad anno, per ogni anno di servizio utile agli effetti della pensione. Sono previsti altresì dei minimi mensili: Euro 258,23 con almeno 35 anni di servizio utile ed Euro 206,58 con 25 anni di servizio utile. Tra i 25 ed i 35 anni le variazioni dell'importo sono pari ad Euro 5,16 per ogni anno di servizio utile.

Il pagamento delle pensioni viene effettuato in 13 rate, 12 mensilità posticipate e la 13° nel mese di dicembre.

Si ricorda che il Fondo prevede l'erogazione delle pensioni complementari integrative delle pensioni INPS in favore degli iscritti che avevano precedentemente esercitato l'opzione per la pensione integrativa determinata secondo le norme previste dallo Statuto approvato con D.P.R. 28.1.1977, n° 40.

Per i pensionati titolari di un trattamento pensionistico è stata attivata un'area riservata nella quale gli stessi, accedendo mediante le credenziali già fornite personalmente ad ogni pensionato, possono visualizzare i propri cedolini di pensione mensili nonché le certificazioni fiscali annuali (CUD).

Segue in ultima pagina l'approfondimento sul tema "capitalizzazione della posizione".

Iscritti al Fondo Pensione – Sezione IV (ex Fondi Interni).

Gli iscritti alla sez. IV (ex fondi pensione interni), con posizione a prestazione definita, hanno diritto a richiedere la pensione del Fondo al momento dell'accesso alla pensione INPS, calcolato nella misura e nelle modalità previste nello Statuto del Fondo di provenienza.

Posizioni familiari a carico

In caso di richiesta della prestazione finale oppure di riscatto, le eventuali posizioni accese in favore dei familiari a carico restano in essere e possono continuare ad essere alimentate secondo il Regolamento del Fondo ovvero trasferite ad altro fondo pensione, ma non possono essere riscattate.

Come sempre, i Rappresentanti Sindacali Fabi, cui fai riferimento sul territorio, sono a tua disposizione per eventuali chiarimenti.

“Capitalizzazione della posizione” per gli iscritti a Capitalizzazione collettiva o a Prestazione Definita

Dal 01.01.2021 tutti i Fondi Pensioni sono confluiti nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit.

Per effetto degli Accordi delle Fonti Istitutive (OO.SS. e Azienda) e tenuto conto dell’approvazione dell’Ente di Vigilanza (Covip), il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Gruppo procederà al calcolo della capitalizzazione individuale per tutti gli iscritti dei seguenti Fondi Pensione: Fondo di Gruppo Unicredit (ex Sezione I), Fondo ex BdR, Fondo ex CRTorino, Fondo ex Caccianiga.

Il CdA del Fondo di Gruppo darà mandato agli attuari incaricati di redigere per ogni specifico Fondo, sulla base del proprio patrimonio, del numero degli iscritti, delle reversibilità, delle anzianità ed altro, gli importi personalizzati (invece delle tabelle realizzate per fasce di età nel 2019) da inviare, auspicabilmente entro l’estate del corrente anno, ad ogni avente diritto.

Significa che tutti gli iscritti ai Fondi citati (Pensionati diretti, Pensionati di reversibilità, Attivi, Differiti ed Esodati) riceveranno una lettera contenente una offerta di “capitalizzazione della propria posizione” in termini di montante complessivo **attualizzato**.

Nello specifico l’esodato ed anche l’attivo in servizio avranno l’opzione di:

- accettare l’offerta pervenuta di “capitalizzazione della posizione” nelle modalità indicate nella lettera ed il trasferimento, esentasse, nella propria posizione della Sezione a Contribuzione Definita del Fondo di Gruppo (vedi prima parte);
- mantenere la prestazione futura in assegno vitalizio così come previsto dalla normativa dello Statuto del proprio Fondo di appartenenza;

IMPORTANTE: in base all’art 2 dell’Accordo 12.09.2019, nel caso di accettazione dell’offerta pervenuta, sia **all’esodato** che **all’attivo in servizio** sarà riconosciuta nella propria posizione di destinazione nel fondo di Gruppo (fino alla maturazione del primo requisito INPS), anche la stessa aliquota attualmente in essere presso il Fondo di origine.

In base all’art. 3 del medesimo Accordo, è previsto che il conferimento del capitale di mobilità presso la posizione individuale del Fondo di Gruppo avverrà in una o più “tranche” sulla base della liquidità degli *asset* e in funzione dell’effettivo valore di realizzo sul mercato dello smobilizzo delle attività patrimoniali.

Qualora **l’esodato**, dall’accettazione della proposta alla sua concreta realizzazione, abbia maturato i requisiti per la pensione, il montante gli verrà riconosciuto, sempre con le modalità previste nell’offerta, direttamente come ai pensionati.



Segreteria di Coordinamento Fabi
Gruppo UniCredit
info@fabiunicredit.org - www.fabiunicredit.org

